

Orientamenti

Sugli scenari dei piani di risanamento delle CCP (articolo 9, paragrafo 12, del CCPRR)

Indice

I. Ambito di applicazione	3
II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
III. Finalità	6
IV. Conformità e obblighi di comunicazione.....	7
V. Orientamenti sugli scenari di piani di risanamento delle CCP	8
Orientamento 1. Stabilire il numero adeguato di scenari da includere nei piani di risanamento delle CCP	8
Orientamento 2. Tipi e fonti di rischio da trattare negli scenari dei piani di risanamento delle CCP	9
Orientamento 3. Principi per la determinazione della portata degli scenari dei piani di risanamento delle CCP	11
Orientamento 4. Informazioni da includere nella descrizione degli scenari dei piani di risanamento della CCP	12
Orientamento 5. mantenimento dell'aggiornamento degli scenari dei piani di risanamento della CCP	13
VI. Allegati.....	14

I. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti quali definite all'articolo 2, punto 7, del regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR) così come alle controparti centrali (CCP) autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR).

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 9, paragrafo 12, del CCPRRR, che impone all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di specificare ulteriormente la gamma di scenari dei piani di risanamento che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dei piani di risanamento delle CCP di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del CCPRRR.
3. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti in combinato disposto con gli orientamenti dell'ESMA sugli indicatori del piano di risanamento delle CCP (ESMA91-372-1702).

Tempistica

4. I presenti orientamenti si applicano a partire da due mesi dopo la pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

CCPRRR	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ⁽¹⁾ ;
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾ .
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽³⁾ .
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ⁽⁴⁾ .
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ⁽⁵⁾ .

¹ GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.

Abbreviazioni e acronimi

<i>CCP</i>	Controparte centrale
<i>CE</i>	Commissione europea
<i>CERS</i>	Comitato europeo per il rischio sistemico
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>SEVIF</i>	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
<i>UE</i>	Unione europea

Definizioni

5. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato specificato nel CCPRRR, nell'EMIR e nei regolamenti delegati (UE) n. 152/2013 e n. 153/2013.

III. Finalità

6. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 9, paragrafo 12, del CCPRRR e sono stati emessi conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Perseguono l'obiettivo di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 9, paragrafo 1, del CCPRRR. Mirano a specificare la gamma di scenari dei piani di risanamento che devono essere presi in considerazione dalle CCP, quando redigono e tengono aggiornati i piani di risanamento, così come dalle autorità competenti in sede di valutazione di tali piani di risanamento.

7. L'obiettivo della redazione della gamma di scenari dei piani di risanamento è individuare una serie di eventi ipotetici di difficoltà grave che una CCP può trovarsi ad affrontare, a fronte delle quali è possibile testare l'efficacia delle misure di risanamento e l'adeguatezza degli indicatori contenuti nel piano di risanamento della CCP.

IV. Conformità e obblighi di comunicazione

Status degli orientamenti

8. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e le CCP devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
9. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente alle CCP. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare, esercitando l'attività di vigilanza, che le CCP si conformino agli orientamenti.

Obblighi di comunicazione

10. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
11. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
12. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, va trasmesso all'Autorità stessa.
13. Le CCP soggette all'applicazione dei presenti orientamenti comunicano alla rispettiva autorità competente, in maniera chiara e dettagliata, la propria conformità o meno rispetto ai presenti orientamenti.

V. Orientamenti sugli scenari di piani di risanamento delle CCP

Orientamento 1. Stabilire il numero adeguato di scenari da includere nei piani di risanamento delle CCP

14. La CCP dovrebbe includere nei propri piani di risanamento almeno uno scenario effettivo per ciascuno dei sette tipi di scenari (di cui alla tabella 1 dell'allegato). La CCP dovrebbe elaborare ciascuno di tali scenari effettivi in maniera tale da rispondere al meglio alle caratteristiche specifiche e al livello di complessità corrispondenti. Nell'elaborare tali scenari effettivi, la CCP dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, l'elenco di «*questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario*» (di cui alla tabella 1 dell'allegato).
15. In deroga al paragrafo precedente, una CCP può combinare due tipi di scenari in uno scenario effettivo, purché i) tale combinazione di tipi di scenari copra l'intera gamma delle ipotesi e considerazioni sottostanti (ossia la totalità di «*questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario*»), nonché tutti i tipi e tutte le fonti di rischio pertinenti affrontati dalla CCP; ii) tale combinazione sia accompagnata da una logica adottata dalla CCP che spiega il ragionamento alla base di tale combinazione alla propria autorità competente e tale combinazione sia soggetta alla previa approvazione da parte dell'autorità competente; e iii) la CCP crei comunque almeno uno scenario di evento di inadempimento «puro» effettivo (ossia uno scenario di tipo 1, 2 o 5 o una loro combinazione) e uno scenario di evento diverso dall'inadempimento «puro» effettivo (ossia uno scenario di tipo 3, 4 o 6 o una loro combinazione). Per dissipare ogni dubbio, una CCP non può combinare più di due tipi di scenari in uno scenario effettivo.
16. La CCP dovrebbe inoltre valutare, sulla base, tra l'altro, dell'elenco di «*fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi*» (di cui alla tabella 1 dell'allegato), se sia necessario creare scenari effettivi ulteriori per ciascun tipo di scenario. Il principio generale di interpretazione dei fattori nel valutare la necessità di creare scenari effettivi ulteriori dovrebbe essere:
 - a) l'applicabilità di uno qualsiasi dei fattori alle caratteristiche della CCP che determinano una differenza sostanziale in termini di:
 - (i) disponibilità o utilizzo di misure di risanamento;
 - (ii) ordine di utilizzo delle misure di risanamento;
 - (iii) percorso di propagazione delle perdite (ad esempio, dalla CCP ai partecipanti diretti), che dipenderà in larga misura dalle norme in materia di allocazione delle perdite, che possono essere diverse a seconda dell'origine della perdita (ad esempio, una linea di difesa diversa a seconda del servizio considerato,

un'allocazione diversa delle perdite a seconda dell'origine o dell'entità di una perdita di investimento, ecc.);

(iv) impatto sui portatori di interessi;

- b) esistenza di uno o più sottoinsiemi di soggetti che, in ragione del loro impatto sostanziale, dovrebbe essere affrontata con uno scenario individualizzato.

Per dissipare ogni dubbio, il presente paragrafo si applica anche se la CCP combina due tipi di scenari in uno scenario effettivo.

17. Inoltre, nel valutare la necessità di creare scenari effettivi ulteriori, la CCP dovrebbe garantire, come indicato nell'orientamento 2, che la sua gamma di scenari dei piani di risanamento tratti in maniera esaustiva tutti i tipi e tutte le fonti di rischio pertinenti.
18. Una CCP può testare le misure di risanamento corrispondenti utilizzando, tra l'altro, l'elenco di «*strumenti di valutazione quantitativa*» incluso per ciascun tipo di scenario (di cui alla tabella 1 dell'allegato) al fine di produrre impatti quantitativi per gli scenari.
19. Una CCP può includere nei propri piani di risanamento scenari ulteriori non specificati nei presenti orientamenti adattati alle sue specificità e alle sue operazioni.

Orientamento 2. Tipi e fonti di rischio da trattare negli scenari dei piani di risanamento delle CCP

20. La gamma di scenari del piano di risanamento di una CCP dovrebbe trattare in modo esaustivo tutti i tipi e tutte le fonti di rischio pertinenti. Ai fini dei presenti orientamenti, per «tipi e fonti di rischio pertinenti» si intendono i tipi e le fonti di rischio (e le loro combinazioni più plausibili) che possono incidere seriamente sulla solidità finanziaria o la sostenibilità operativa della CCP e creare situazioni estreme di stress, pur rimanendo plausibili, che supererebbero le misure di attenuazione dei rischi della CCP previste dall'EMIR (ossia strumenti di gestione dei rischi in uno scenario di ordinaria amministrazione, quali modifiche dei parametri di rischio, aumento delle garanzie, limiti di oscillazione, ecc.) e che potrebbero mettere a rischio la capacità della CCP di svolgere le sue funzioni essenziali.
21. Di conseguenza la CCP dovrebbe valutare quali tipi e fonti di rischio, dall'elenco che segue, siano pertinenti per la stessa e dovrebbe garantire che la gamma di scenari dei piani di risanamento tratti tutti quelli che la CCP valuta come «tipi e fonti di rischio pertinenti»:
- a) rischio giuridico;
 - b) rischio di credito;
 - c) rischio di liquidità;

- d) rischio commerciale generale;
- e) rischio di custodia;
- f) rischio di regolamento;
- g) rischio di investimento;
- h) rischio operativo (compresi il rischio di frode e il rischio informatico);
- i) rischio sistemico;
- j) rischio ambientale e climatico;
- k) rischio di mercato:
 - o legato ai movimenti del mercato;
 - o legato alla riduzione della disponibilità di mercato (volumi scambiabili, disponibilità e volontà di partecipare alle negoziazioni delle controparti di mercato);
- l) qualsiasi soggetto o fornitore di servizi interconnesso (separatamente o in combinazione), compresi:
 - o partecipanti diretti e clienti, tanto diretti quanto indiretti;
 - o emittenti di garanzie reali o di attività di investimento;
 - o CCP interoperabili;
 - o depositari centrali di titoli (CSD);
 - o sistemi di pagamento;
 - o sistemi di regolamento titoli;
 - o agenti banche corrispondenti;
 - o banche depositarie;
 - o banche di regolamento;
 - o banche di concentrazione;
 - o banche di pagamento;
 - o fornitori di liquidità;

- componenti del gruppo;
- altri fornitori di servizi tenuti a svolgere funzioni essenziali durante situazioni di ordinaria amministrazione o di gestione di un inadempimento.

Orientamento 3. Principi per la determinazione della portata degli scenari dei piani di risanamento delle CCP

22. Una CCP dovrebbe assicurare che gli scenari del suo piano di risanamento trattino le situazioni che, in ragione della loro gravità, supererebbero le misure di attenuazione dei rischi della CCP previste dall'EMIR (ossia strumenti di gestione dei rischi in uno scenario di ordinaria amministrazione) e metterebbero a rischio la sostenibilità economica della CCP in assenza di azione di misure di risanamento.
23. A tale riguardo, gli scenari del piano di risanamento dovrebbero concentrarsi sui seguenti aspetti:
- a) scenari di perdite finanziarie dovute a eventi di inadempimento aventi una portata tale da consumare risorse attraverso la linea di difesa superiori alle risorse prefinanziate calcolate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 o che comportano carenze nell'esecuzione degli strumenti di gestione dei rischi in uno scenario di ordinaria amministrazione;
 - b) scenari che generano un fabbisogno di liquidità superiore agli importi calcolati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, che comportano carenze nell'esecuzione degli strumenti di gestione dei rischi in uno scenario di ordinaria amministrazione o che utilizzano ipotesi diverse per quanto concerne le esigenze di liquidità o la disponibilità di risorse che generano come conseguenza di livelli più elevati di stress;
 - c) scenari di perdite finanziarie dovute a eventi diversi dall'inadempimento aventi una portata tale da esaurire una parte significativa dell'importo del capitale necessario per coprire le perdite non dovute a inadempimento calcolato in linea con il regolamento delegato (UE) n. 152/2013.
24. Inoltre, per quanto riguarda il rischio operativo:
- a) gli scenari del piano di risanamento non dovrebbero contemplare gli scenari di resilienza operativa già oggetto delle politiche e procedure pertinenti di cui all'articolo 34 dell'EMIR (politica di continuità operativa, piano di ripristino in caso di disastro, analisi di impatto sulle attività aziendali, gestione delle crisi). Gli scenari del piano di risanamento dovrebbero tuttavia comprendere, laddove ritenuti pertinenti, scenari nei quali sono superate tutte le misure di resilienza rientranti nelle politiche e procedure di cui all'articolo 34 dell'EMIR, che comportano una carenza in relazione a una o più funzioni

essenziali della CCP che supera il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013;

- b) inoltre, gli scenari del piano di risanamento dovrebbero contemplare gli effetti del rischio sistemico causati da eventi di rischio operativo che interessano soggetti che sono fornitori di servizi della CCP.

Orientamento 4. Informazioni da includere nella descrizione degli scenari dei piani di risanamento della CCP

25. Al fine di garantire che la gamma di scenari del piano di risanamento descritta in dettaglio dalla CCP sia complessivamente pertinente e adeguata, la CCP dovrebbe mirare a includere nei propri scenari del piano di risanamento le informazioni necessarie per descrivere le circostanze, nonché i tipi e le fonti di rischio pertinenti che potrebbero mettere a rischio la capacità della CCP di svolgere le sue funzioni essenziali. A tale riguardo, nel descrivere gli scenari, la CCP può includere le seguenti informazioni, tenendo conto della diversa gamma di scenari:

- a) i tipi e le fonti di rischio pertinenti per lo scenario. Rientrano in tale contesto gli effetti secondari dello scenario che potrebbero concretizzarsi fintantoché il rischio è rilevante;
- b) se più tipi di soggetti sono fonti di rischio, come sono individuati e come possono combinarsi o interagire;
- c) il tipo di impatti: perdita finanziaria, carenza di liquidità, minaccia alla sostenibilità operativa;
- d) le circostanze specifiche che potrebbero concretizzarsi e costituire un rischio per la controparte centrale. Lo scenario non dovrebbe individuare soltanto i tipi e le fonti di rischio pertinenti, ma mirare altresì a specificare come i rischi potrebbero concretizzarsi;
- e) eventuali particolarità specifiche dello scenario relative al percorso di propagazione delle perdite in relazione alla CCP o ai portatori di interessi coinvolti derivanti dalla segregazione, dall'isolamento o da qualsiasi norma operativa che incida sul percorso di propagazione delle perdite;
- f) eventuali altre clausole specifiche o aspetti giuridici derivanti dalle norme operative della CCP o del quadro giuridico nazionale che devono essere presi in considerazione per lo scenario;
- g) eventuali ostacoli o circostanze che potrebbero creare notevoli ostacoli pratici all'attuazione delle misure di risanamento.

Orientamento 5. mantenimento dell'aggiornamento degli scenari dei piani di risanamento della CCP

26. Una CCP dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare i propri scenari del piano di risanamento, conformemente agli orientamenti da 1 a 4, ogni volta che la CCP riesamina il piano di risanamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del CCPRRR.

Tabella 1: matrice per la definizione della gamma di scenari dei piani di risanamento delle CCP

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p>1. Evento di inadempimento che causa perdite finanziarie che si propagano attraverso le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP con un ribilanciamento del portafoglio mediante strumenti volontari basati sul mercato</p> <p><i>(Questo scenario dovrebbe trattare la situazione in cui la CCP deve assorbire perdite attraverso la sua linea di difesa a causa di un inadempimento da parte di partecipanti diretti e/o CCP interoperabili in</i></p>	<p>a) La necessità per la CCP di assorbire le perdite in eccesso rispetto alle risorse prefinanziate calibrate secondo scenari estremi ma plausibili attraverso il quadro delle prove di stress, a causa di un numero più elevato di inadempimenti rispetto al requisito di copertura 2, di shock superiori a quelli modellizzati o di costi di liquidazione dei portafogli dell'inadempiente superiori a quelli modellizzati, oppure di risorse esaurite da un evento precedente che non</p>	<p>d) L'esistenza di caratteristiche riguardanti la struttura del fondo di garanzia in caso di inadempimento, le norme in materia di linea di difesa o quelle applicabili in materia di isolamento che determinerebbero percorsi diversi di propagazione delle perdite;</p> <p>e) i casi in cui l'effetto di inadempimenti che si verificano a intervalli di tempo diversi potrebbe incidere in modo diverso sulla CCP alla luce delle norme operative della</p>	<p>g) Le CCP dovrebbero utilizzare come punto di partenza il quadro esistente di scenari di prove di stress, in quanto dovrebbe già essere adattato ai prodotti compensati dal soggetto e dovrebbe coprire globalmente gli shock di mercato idiosincratici e sistemici che potrebbero essere fonti di stress;</p> <p>h) utilizzando la gamma esistente di scenari di prove di stress della CCP, quest'ultima dovrebbe utilizzare una metodologia per le prove di reverse stress per espandere gli scenari,</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p><i>relazione ai loro pagamenti.)</i></p>	<p>sono ancora state ricostituite;</p> <p>b) la necessità per la CCP di ricostituire le risorse prefinanziate;</p> <p>c) eventuali costi sostenuti durante il processo, compresa la procedura di gestione dell'inadempimento o eventuali costi derivanti dalla gestione delle esigenze di liquidità.</p>	<p>CCP stessa e dei possibili comportamenti dei partecipanti diretti non inadempienti;</p> <p>f) la possibilità di tensioni sulla liquidità a livello di mercato che incidono sulla pronta disponibilità di strumenti volontari basati sul mercato.</p>	<p>quantificare le perdite potenziali e valutare gli esiti possibili;</p> <p>i) le prove di reverse stress possono tenere conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o un numero di inadempimenti superiore a due e una serie più ampia di soggetti inadempienti; o shock più gravi rispetto a quelli specificati nella serie esistente di scenari di prove di stress; o un aumento dei costi derivanti dalla liquidazione dei portafogli, a causa di un impatto maggiore della liquidazione sul mercato o di difficoltà di allocazione delle posizioni durante la

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
			<p>procedura di gestione dell'inadempimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> o un aumento della gravità di altre ipotesi su cui si basano gli scenari di stress, quali il rischio di decorrelazione.
<p>2. Evento di inadempimento che causa perdite finanziarie con una procedura di gestione dell'inadempimento che necessita del ricorso a disposizioni obbligatorie basate su norme (come stabilito nel piano di risanamento della CCP) al fine di ribilanciare il portafoglio</p> <p><i>(Questo scenario affronta la situazione nella quale</i></p>	<p>a) Eventi potenziali che potrebbero influire sulla procedura di gestione dell'inadempimento determinando difficoltà di ribilanciamento del portafoglio o un aumento dei costi di procedere in tal senso. In tale contesto si dovrebbe tenere conto degli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o obblighi dei partecipanti diretti per quanto 	<p>b) Eventualità che, a seconda della fonte o delle circostanze delle questioni, esista una differenza sostanziale tra le misure di risanamento disponibili, l'ordine di utilizzo, il percorso di propagazione delle perdite o l'impatto sui portatori di interessi;</p> <p>c) potenziali eventi di rischio operativo che potrebbero</p>	<p>d) I medesimi dello scenario 1, ma modellizzando l'impatto delle disposizioni obbligatorie basate su norme.</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p><i>una CCP non è in grado di ribilanciare il portafoglio mediante strumenti volontari basati sul mercato e ha la necessità di ricorrere a disposizioni obbligatorie basate su norme quali richieste di liquidità, scarti di garanzia applicati ai margini di variazione, allocazione forzata o «tear-up» di contratti.)</i></p>	<p>riguarda la procedura di gestione dell'inadempimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ potenziale mancanza di propensione al rischio nel mercato dei portafogli messi all'asta; ○ eventuali difficoltà di accesso al mercato (ad esempio in ragione della liquidità del mercato) per le posizioni compensate o le garanzie reali, o per entrambe. 	<p>incidere sulla procedura di gestione dell'inadempimento.</p>	
<p>3. Evento diverso dall'inadempimento che impedisce alla CCP di svolgere le sue funzioni essenziali</p> <p><i>(Questo scenario affronta la situazione di un evento</i></p>	<p>a) Eventi operativi o di altra natura che potrebbero compromettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le attività di compensazione (ad esempio, che incidono 	<p>b) Modalità con cui gli scenari in questione sarebbero attenuati da soluzioni di back-up;</p> <p>c) modalità di impatto sui partecipanti diretti o sulle</p>	<p>d) Ricorso al parere di esperti per valutare la durata della perturbazione e l'impatto di altre FMI;</p> <p>e) valutazione della possibilità di ritorno integrale alla normalità</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p><i>diverso dall'inadempimento che impedisce alla CCP di continuare a prestare servizi.)</i></p>	<p>sulla novazione di negoziazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> o la gestione di garanzie reali (ad esempio ricezione o restituzione di garanzie reali). 	<p>infrastrutture del mercato finanziario (FMI) collegate.</p>	<p>dopo un periodo di indisponibilità;</p> <p>f) efficacia di fattori di attenuazione, quali i sistemi di pagamento di back-up.</p>
<p>4. Evento diverso dall'inadempimento che causa perdite finanziarie</p> <p><i>(Questo scenario riguarda la situazione di un evento diverso dall'inadempimento che causa perdite finanziarie che potrebbero esaurire una parte significativa delle risorse patrimoniali della CCP.)</i></p>	<p>a) Perdite finanziarie suscettibili di avere un impatto immediato o differito nei confronti della CCP o dei suoi partecipanti in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o perdite di investimenti; o perdite derivanti da dissesti di depositari di titoli o di banche di regolamento; o perdite causate da frode, furto o altra condotta 	<p>b) Se esiste una struttura di gruppo in relazione ai livelli di capitale o agli strumenti disponibili per assorbire le perdite, dovrebbero essere creati scenari specifici che contemplino le carenze potenziali nell'esecuzione degli accordi di gruppo, degli impegni contrattuali, delle garanzie fornite dall'impresa madre o di altre disposizioni pertinenti (conformemente</p>	<p>g) Le varie fonti delle perdite non dovute a inadempimento sono molto differenziate e possono giustificare approcci diversi;</p> <p>h) le CCP possono utilizzare un'analisi di scenari basata sul giudizio di esperti per stimare potenziali perdite non dovute a inadempimento in scenari estremi ma plausibili derivati da fonti diverse di rischio;</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
	<p>illecita da parte di dipendenti e/o terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> o perdite derivanti da attacchi informatici; o perdite dovute a carenze operative o di sistemi; o rischi commerciali generali; o qualsiasi altra perdita diversa dall'inadempimento applicabile alla CCP. 	<p>all'articolo 9, paragrafo 13, del CCPRRR);</p> <p>c) l'eventualità che, a seconda della fonte o delle circostanze della perdita, vi sia una differenza sostanziale tra le misure di risanamento disponibili, l'ordine di utilizzo, il percorso di propagazione della perdita o l'impatto sui portatori di interessi;</p> <p>d) se del caso, gli obblighi dei partecipanti diretti in termini di allocazione delle perdite per tipi specifici di rischi di perdite diverse dall'inadempimento;</p> <p>e) qualsiasi altro tipo di finanziamento da parte di</p>	<p>i) le CCP possono voler utilizzare esercizi di simulazione di crisi e prove di stress per valutare se gli approcci proposti dalle stesse per assorbire pienamente le perdite non dovute a inadempimento e ricapitalizzare la CCP siano esaustivi e credibili.</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
		<p>terzi (ad esempio un'assicurazione), che preveda potenziali deficit di finanziamento, ritardi o carenze nei pagamenti;</p> <p>f) strumenti basati sul mercato per ricapitalizzare la CCP e sua potenziale affidabilità in situazioni di stress estremo.</p>	
<p>5. Evento di inadempimento che causa una carenza di liquidità</p> <p><i>(Questo scenario riguarda la situazione di un evento diverso dall'inadempimento che</i></p>	<p>a) Carenze di liquidità che possono derivare da un numero superiore a due di inadempimenti dei partecipanti diretti, shock di mercato superiori a quelli modellizzati dal quadro delle prove di stress della CCP o</p>	<p>c) L'esistenza di strumenti utilizzati nel contesto del quadro di liquidità dello scenario di ordinaria amministrazione, la cui disponibilità dipende da terzi, da componenti del gruppo o dall'accesso</p>	<p>d) Prove di reverse stress concernenti la liquidità utilizzando principi analoghi a quelli descritti negli strumenti quantitativi del tipo di scenario 1 per il calcolo delle</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<i>causa perdite finanziarie che potrebbero esaurire una parte significativa delle risorse patrimoniali della CCP.)</i>	<p>costi di liquidazione dei portafogli dell'inadempiente superiori a quelli modellizzati;</p> <p>b) esigenze di liquidità per il finanziamento operativo e potenziali aumenti di tali esigenze a causa di inadempimenti dei partecipanti diretti.</p>	<p>generale ai mercati finanziari e la cui carenza inciderebbe in maniera sostanziale sulle capacità di gestione della liquidità della CCP.</p>	<p>esigenze potenziali di liquidità;</p> <p>e) analisi di scenari per valutare l'impatto della carenza degli strumenti di liquidità utilizzati nel quadro di gestione del rischio di liquidità che dipendono da terzi, da componenti del gruppo o dall'accesso generale ai mercati finanziari;</p> <p>f) valutazione dei rischi e analisi di scenari delle FMI, di fornitori di servizi e di soggetti interconnessi.</p>
6. Evento diverso dall'inadempimento che causa una carenza di liquidità	<p>a) Carenze di liquidità generate da un soggetto che potrebbe subire un dissesto per motivi finanziari</p>	<p>c) L'esistenza di più soggetti figuranti nell'elenco di cui all'orientamento 2 la cui carenza operativa</p>	<p>f) Prove di reverse stress concernenti la liquidità utilizzando principi analoghi a quelli descritti negli strumenti</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p><i>(Questo scenario affronta la situazione in cui si verifica un evento diverso dall'inadempimento che dà origine a una carenza di liquidità superiore agli strumenti ordinari di gestione della liquidità).</i></p>	<p>o operativi di cui all'elenco fornito nell'orientamento 2, generando di conseguenza uno shock di liquidità per la CCP;</p> <p>b) esigenze di liquidità per il finanziamento operativo e potenziali aumenti di tali esigenze a causa di dissesti di soggetti di cui all'orientamento 2.</p>	<p>inciderebbe in maniera significativa sulla liquidità della CCP;</p> <p>d) L'esistenza di strumenti utilizzati nel contesto del quadro di liquidità dello scenario di ordinaria amministrazione, la cui disponibilità dipende da terzi, da componenti del gruppo o dall'accesso generale ai mercati finanziari e la cui carenza inciderebbe in maniera sostanziale sulle capacità di gestione della liquidità della CCP;</p> <p>e) differenze nelle misure di risanamento disponibili, nell'ordine di utilizzo o nell'impatto sui portatori di interessi che dipendono</p>	<p>quantitativi del tipo di scenario 1 (ad eccezione degli elementi delle prove di reverse stress che descrivono i partecipanti diretti inadempienti) per il calcolo delle esigenze potenziali di liquidità;</p> <p>g) analisi di scenari per valutare l'impatto della carenza degli strumenti di liquidità utilizzati nel quadro di gestione del rischio di liquidità che dipendono da terzi, da componenti del gruppo o dall'accesso generale ai mercati finanziari;</p> <p>h) valutazione dei rischi e analisi di scenari delle FMI, di fornitori di servizi e di soggetti interconnessi.</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
		dal tipo di soggetto o evento che genera la carenza di liquidità.	
<p>7. Evento o eventi che causano simultaneamente perdite dovute a inadempimento e perdite non dovute a inadempimento</p> <p><i>(Questo scenario riguarda la situazione in cui si verificano contemporaneamente perdite dovute a inadempimento e perdite non dovute a inadempimento a seguito di un singolo evento o a seguito di eventi multipli</i></p>	<p>a) Modalità di comportamento dei due percorsi di propagazione delle perdite (attraverso la linea di difesa per le perdite in caso di inadempimento e attraverso il capitale della CCP per le perdite non dovute a inadempimento) e modalità di loro potenziale convergenza.</p>	<p>b) Se vi sono soggetti specifici che sono fonti significative di perdite dovute a inadempimento e non dovute a inadempimento, possono essere pertinenti scenari specifici che analizzino gli effetti degli eventi di inadempimento che incidono su tali soggetti;</p> <p>c) eventualità che le perdite non dovute a inadempimento siano sostenute da partecipanti diretti che incidono sul</p>	<p>e) Combinazioni di strumenti derivanti dai tipi di scenario 1, 2, 3 e 4.</p>

Tipi di scenari	Questioni e aspetti da prendere in considerazione nella definizione dello scenario	Fattori per la valutazione della creazione di scenari aggiuntivi	Strumenti di valutazione quantitativa
<p><i>che si verificano in un arco temporale ridotto.)</i></p>		<p>percorso di propagazione delle perdite;</p> <p>d) eventuale esistenza di differenze sostanziali tra combinazioni diverse di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento per quanto concerne gli strumenti disponibili, l'uso degli strumenti, i percorsi delle perdite o l'impatto sui portatori di interessi.</p>	